



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TENELLA SILLANI	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FERRARI PIERPAOLO

Seduta del 21/07/2020

FATTO

La parte ricorrente ha chiesto il rimborso della somma di euro 2.825,26, a titolo di commissioni e oneri non maturati e non ristornati a seguito dell'anticipata estinzione di un prestito contro cessione del quinto della retribuzione con decorrenza aprile 2015, oltre agli interessi legali e alla rifusione delle spese per la difesa tecnica.

L'intermediario, con le controdeduzioni, ha affermato che:

- il contratto controverso veniva estinto anticipatamente, alla scadenza della rata n. 48, con decorrenza dal 30/04/2019. In tale sede, l'intermediario restituiva € 305,18 a titolo di ratei non maturati;
- in sede di reclamo, il cliente chiedeva un ulteriore rimborso della quota non maturata di commissioni e oneri. L'intermediario rigettava il reclamo, ribadendo la correttezza del proprio operato;
- con riferimento alle richieste del cliente, l'intermediario rileva quanto segue: quanto alle commissioni di intermediazione, sono state trattenute al momento dell'erogazione e versate al mediatore per remunerare attività prodromiche alla stipula del finanziamento, si tratta quindi di oneri non ripetibili; per quanto riguarda le commissioni di attivazione, le stesse non sono suscettibili di rimborso in quanto attengono a una fase preliminare all'accensione del finanziamento; le commissioni di gestione sono state già interamente rimborsate in sede di conteggio estintivo, per € 124,56, somma determinata secondo il criterio IAS 39; infine, le spese di istruttoria sono riconducibili ad attività tipicamente *upfront* e dunque non suscettibili



di rimborso; per riguarda poi il rimborso della commissione di estinzione, questo non è dovuto in quanto tale onere è stato applicato nel rispetto dei requisiti posti dall'art. 125-sexies, comma 2, TUB.

L'intermediario resistente chiede pertanto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Nella Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto:

- "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front";
- "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi up front, si argomenta per tale fattispecie che: "non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento."

Il Collegio, anche alla luce dei nuovi criteri sopra esposti, richiama e aggiorna il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni (comunque denominate) e l'intermediario è quindi tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014 e decisione n. 26525/19).

In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, si conclude che le richieste del cliente meritano di essere accolte secondo il prospetto che segue:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 27.580,07	Tasso di interesse annuale	5,55%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	300,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
Data di inizio del prestito	01/05/2015	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,77%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria (A)				350,00	Upfront	38,77%	135,68		135,68
Commissioni di attivazione (B)				1.260,00	Upfront	38,77%	488,45		488,45
Oneri di intermediazione (F)				3.096,00	Upfront	38,77%	1.200,19		1.200,19
Ulteriori rimborsi							0,00	180,62	-180,62
Totale				4.356,00					1.643,70

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

La domanda di rimborso della commissione di estinzione anticipata è priva di fondamento e va rigettata.

La domanda di ristoro delle spese per la difesa tecnica è respinta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.643,70, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
CHIARA TENELLA SILLANI